

REGOLAMENTO (CEE) N. 1569/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori nel quadro dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, maggiorato del 10 % del prezzo di base, valido per le varietà che, a causa delle loro caratteristiche, vengono normalmente avviate alla trasformazione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, oltre alle arance della varietà Biondo comune, le sole che siano state finora prese in considerazione, la disposizione in causa interessa anche i prodotti della classe III o mista delle arance pigmentate; che, conseguentemente, è opportuno che il prezzo minimo venga fissato sulla base del prezzo medio d'acquisto della campagna in corso, valido per le arance di tale varietà in applicazione del regolamento (CEE) n. 1300/79 del Consiglio⁽³⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 648/79⁽⁵⁾, maggiorato del 10 % del prezzo medio di base corrispondente allo stesso periodo;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria deve venir fissata a un livello tale che la differenza fra il prezzo minimo e la compensazione stessa non possa variare, rispetto a quella della campagna precedente, di una percentuale superiore alla percentuale di variazione del prezzo minimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2601/69 è fissato ai livelli seguenti:

- a) per le arance della varietà Biondo comune:
- 10,28 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe I;
 - 8,45 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe II;
 - 6,65 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista;
- b) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà:
- Moro e Tarocco: 13,12 ECU/100 kg peso netto;
 - Sanguinello: 12,17 ECU/100 kg peso netto;
 - Sanguigno: 10,29 ECU/100 kg peso netto.
2. Tale prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2601/69 è fissata ai livelli seguenti:

- a) per le arance della varietà Biondo comune:
- 6,89 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe I;
 - 5,06 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe II;
 - 3,26 ECU/100 kg peso netto per i prodotti della classe III o mista;

b) per le arance della classe III o mista appartenenti alle varietà :

- Moro e Tarocco : 9,73 ECU/100 kg peso netto ;
- Sanguinello : 8,78 ECU/100 kg peso netto ;
- Sanguigno : 6,90 ECU/100 kg peso netto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
